



Città di

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

TI 0583 6448304 fax 0583644133

Via Vallisneri, 1 Castelnuovo di Garfagnana PI/CF 00204360465

CONVENZIONE

Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato ai sensi dell'art 180 c. 8 del D.Lgs 50/2016, concernente l'efficientamento energetico e della messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e impianti termici degli immobili di proprietà comunale.

Sommario

Premesse.....	3
Art. 1 Finalità del Convenzione.....	5
Art. 2. Oggetto del Convenzione.....	5
Art. 3. Interventi extra-canone, su richiesta dell'Amministrazione e di adeguamento per sopraggiunti obblighi normativi	7
Art. 4. Interventi per nuove realizzazioni impiantistiche su richiesta dell'Amministrazione	8
Art. 5. Stipula dei contratti di fornitura.....	9
Art. 6. Modalità di esecuzione del convenzione.	9
Art. 7. Importo della Concessione.	10
Art. 8. Fatturazione e pagamenti del canone del servizio	11
Art. 9. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	12
Art. 10. Durata della concessione	13
Art. 11. Tempistica degli interventi di efficientamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria.....	13
Art. 12. Obblighi e responsabilità del Concessionario.....	14
Art. 13. Obblighi e Responsabilità dell'Amministrazione.	15
Art. 14. Rischio di gestione del servizio.	16
Art. 15. Penali.	17
Art. 16. Contributi pubblici su interventi di efficientamento realizzati dal Concessionario.	18
Art. 17. Interventi di efficientamento eseguiti e finanziati direttamente dall'Amministrazione	19
Art. 18. Valore degli interventi di riqualificazione.....	19
Art. 19. Proprietà degli impianti e delle opere realizzate.	19
Art. 20. Appalti aggiudicati dal Concessionario.	20
Art. 21. Polizze assicurative.	20
Art. 22. Norme in materia di sicurezza.	20
Art. 23. Risoluzione del convenzione.....	21
Art. 24. Ulteriori proposte di efficientamento energetico	22
Art. 25. Verifica e misura dei consumi.....	22
Art. 26. Svolgimento attività	23
Art. 27. Facoltà di ampliamento dei servizi	23
Art. 28. Divieto di cessione del Convenzione.....	23
Art. 29. Foro competente.	24
Art. 30. Legislazione applicabile. Rinvio.....	24

Convenzione di concessione per l'efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione e termici mediante Partenariato Pubblico Privato ex articolo 180 comma 8 del DLGS 50/2016

TRA

Il Comune di Castelnuovo di Garfagnana in seguito indicato come Amministrazione, CF 00204360465 rappresentato da Canozzi Vincenzo nato a Minucciano (LU) il 09/10/1960 CF CNZVCN60R09F225T, che agisce in questo atto per conto del Comune di Castelnuovo di G.na LU

E

La Società CPM Gestioni Termiche SRL di seguito indicate come Concessionario, con sede legale in Terni (TR) Via Del Tordo n. 73, CF/P.IVA 01014090433, legalmente rappresentata da Tramannoni Renzo nato a Potenza Picena (MC) il 21/08/1939 COD.FISC. TRMRNZ39M21F632T

Premesse

- che la Società C.P.M. GESTIONI TERMICHE SRL (d'ora in poi denominato CPM) è risultata concessionaria, come da verbale della Commissione giudicatrice del 03/07/2018 e determina dirigenziale 1315 del 10/10/2018 di individuazione del soggetto aggiudicatario della procedura di finanza di progetto, dell'intervento di efficientamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione e Impianti termici degli immobili di proprietà comunale del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU), a seguito di procedura di evidenza pubblica espletata sulla proposta progettuale presentata da Toscana Energia Green spa in qualità di proponente del servizio per effetto delle deliberazioni di G.C. n. 65 del 05/10/2017;
- che il Concessionario ha precedentemente preso visione delle strutture, degli edifici e degli impianti di proprietà dell'Amministrazione al fine della formulazione della propria offerta tecnica ed economica, non avendo dunque alcuna obiezione circa lo stato di manutenzione e funzionamento degli stessi;
- che le Parti come sopra descritte intendono conseguentemente stipulare una convenzione di concessione (d'ora in poi denominato "Convenzione"), finalizzato alla gestione e riqualificazione energetica degli impianti, degli edifici e delle strutture di proprietà dell'Amministrazione come specificatamente indicati nei documenti di gara e nell'offerta

presentata;

- che gli obiettivi di riqualificazione energetica saranno perseguiti dal Concessionario anche per mezzo della realizzazione di opere atte allo sfruttamento di energie rinnovabili;
- che l'esecuzione della Convenzione consisterà nella prestazione da parte del Concessionario del servizio integrato energetico, costituito da una serie di servizi nonché nell'esecuzione di opere e forniture accessorie, riconducibili esemplificativamente alle seguenti categorie di prestazioni:

- 1) servizio impianti di climatizzazione, consistente nella gestione e nella manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio impiantistico termico dell'Amministrazione al fine di assicurare e mantenere nel tempo, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata, le condizioni di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale, anche attraverso la realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti e degli edifici oggetto della presente convenzione;

- 2) Servizio di illuminazione pubblica, consistente nell'attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

- che l'esecuzione della Convenzione comporterà lo svolgimento di una serie strutturata di servizi e l'esecuzione di opere da parte del Concessionario anche a mezzo di imprese terze di sua fiducia e comunque sotto la sua esclusiva responsabilità, presso i siti interessati dall'intervento;

- che al termine del periodo di gestione da parte del Concessionario, l'Amministrazione rimarrà nella piena disponibilità di tutte le tecnologie installate, dei lavori eseguiti e delle opere realizzate e beneficerà, inoltre, della totalità dei risparmi di spesa nell'approvvigionamento di energia generati da tali interventi di riqualificazione, senza alcun esborso a suo carico;

- che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, insieme agli altri documenti di gara e ai documenti allegati all'offerta e infine, ne fa parte anche il contratto che regola la fase che intercorre fra la aggiudicazione della procedura di gara e l'avvio effettivo della concessione, avente la funzione di specificare fra l'altro anche alcuni aspetti particolari dell'intervento e dei servizi ad esso connesso, e i documenti di offerta denominati:

01. Relazione Generale e Studio di fattibilità;

02. Progetto di fattibilità

03. Piano Economico e Finanziario;

04. Capitolato prestazionale del servizio

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità della Convenzione.

La Convenzione, consistente nella gestione da parte del Concessionario degli impianti di Pubblica Illuminazione, degli impianti di climatizzazione degli edifici, l'efficientamento degli impianti termici degli edifici scolastici e di altri edifici pubblici di proprietà dell'Amministrazione, come individuati e descritti nei documenti di gara e nell'offerta, è finalizzato alla realizzazione di significativi margini di risparmio sui consumi di energia elettrica e termica sostenuti dall'Amministrazione e di riduzione delle emissioni inquinanti, attraverso l'esecuzione a carico e rischio del Concessionario di una serie di interventi di riqualificazione energetica presso gli impianti di cui sopra, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili.

La Convenzione riporta i contenuti minimi di un EPC ed è redatto in conformità all'appendice B della norma UNI CEI 11352:2014.

Art. 2. Oggetto della Convenzione.

L'Amministrazione affida in concessione alla Società C.P.M. Gestioni Termiche srl, come sopra rappresentata, la quale accetta senza riserva alcuna, La Convenzione di concessione, riguardante l'efficientamento energetico e messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica e termici degli edifici comunali, come di seguito e negli allegati disciplinato e descritto, per gli impianti di sua proprietà come indicati e descritti nei documenti di gara e nell'offerta per un periodo di 14 (quattordici) anni a decorrere dalla data del verbale di consegna degli impianti relativi ad ogni lotto previsto.

La Convenzione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Lotto 1

- a) servizio illuminazione pubblica, consistente nell'attività di gestione e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Il servizio illuminazione pubblica include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.21.03 della tabella Ateco2007 e ricadenti nella sfera istituzionale dell'Amministrazione:

- a.1. Gestione degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Amministrazione;
- a.2. Gestione delle fatture di fornitura dell'energia elettrica, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dei consumi delle varie utenze gestite;
- a.3. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dell'intervento e quelli funzionalmente collegati a questi, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, eseguiti senza alcun onere o costo aggiuntivo per l'Amministrazione, come meglio precisato nel contratto che regola la fase intermedia fra aggiudicazione ed avvio della concessione;
- a.4. Interventi e opere per la riqualificazione e l'efficientamento energetico degli impianti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
- a.5. Interventi per l'adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti alla data di sottoscrizione della Convenzione;
- a.6. Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
- a.7. Informatizzazione del servizio.

Lotto 2 e 3

b) servizio energetico per gli impianti consistenti nella gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici, l'efficientamento degli impianti termici degli edifici scolastici ed altri edifici pubblici di proprietà dell'Amministrazione, al fine di assicurare e mantenere nel tempo, con le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata, condizioni standard di comfort, di efficienza, di sicurezza e salvaguardia ambientale. Il servizio include le seguenti attività, riconducibili al codice 43.22.01 della tabella Ateco2007 e ricadenti nella sfera istituzionale dell'Amministrazione:

- b.1. Gestione degli impianti di climatizzazione di proprietà dell'Amministrazione, garantendo la conformità delle caratteristiche tecniche a quelle fissate dalle norme e dai regolamenti vigenti alla data di stipulazione della Convenzione;
- b.2. Gestione delle fatture di fornitura del combustibile, attraverso la verifica, il controllo e la rendicontazione dell'energia complessivamente utilizzata dalle varie utenze gestite;
- b.3. Manutenzione programmata degli impianti, secondo le specifiche contenute nei documenti di gara e nell'offerta presentata;

- b.4. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti oggetto dell'intervento e quelli funzionalmente collegati a quelli oggetto dell'intervento, quest'ultima comprensiva degli interventi che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della concessione, al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti, oggetto della presente convenzione, eseguite senza alcun onere o costo aggiuntivo per l'Amministrazione;
- b.5. Interventi e opere per la riqualificazione impiantistica e energetica degli impianti termici e degli edifici nonché per la riduzione delle emissioni inquinanti, anche attraverso il ricorso allo sfruttamento di energie rinnovabili, secondo le modalità indicate nei documenti di gara e nell'offerta;
- b.6. Servizio di pronto intervento e reperibilità anche attraverso l'attivazione di Call Center per la ricezione di segnalazioni;
- b.7. Informatizzazione del servizio;
- b.8. Attivazione del sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti;

Art. 3. Interventi extra-canone, su richiesta dell'Amministrazione e di adeguamento per sopraggiunti obblighi normativi

L'Amministrazione può richiedere al Concessionario interventi non previsti nella concessione o di adeguamento degli impianti alle condizioni di sicurezza previste da norme e regolamenti sopravvenuti dopo la sottoscrizione della Convenzione che non rientrano nei casi di cui all'Art. 2 punto a.3 e b.4 e quindi non ricompresi del canone.

Questi interventi, se direttamente riferiti agli impianti oggetto della concessione, dovranno comunque fare parte della presente convenzione e pertanto, nel caso siano eseguiti dal concessionario sono da considerarsi variazioni della concessione, che comporteranno un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del DLGS 50/2016. Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione, trasmette nei termini condivisi con l'Amministrazione e tenuto conto dell'urgenza, la proposta progettuale e il preventivo di spesa redatto a misura secondo il prezzario OO.PP. della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10%.

L'esecuzione dell'intervento sarà subordinata all'approvazione, da parte dell'Amministrazione, della proposta progettuale, comprensiva del preventivo di spesa.

Con riferimento agli adeguamenti per sopraggiunti obblighi normativi, l'Amministrazione

resterà unica responsabile nel caso in cui, dopo la specifica segnalazione del Concessionario, non provveda all'affidamento dei lavori necessari per la loro realizzazione.

Anche per gli interventi di cui al presente articolo, il Concessionario, per l'intera durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione e il rischio disponibilità garantendo all'Amministrazione, come per gli interventi di riqualificazione originariamente previsti, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto.

Art. 4. Interventi per nuove realizzazioni impiantistiche su richiesta dell'Amministrazione

Il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, al di fuori degli interventi di riqualificazione sugli impianti di illuminazione pubblica e su quelli di climatizzazione oggetto della presente Convenzione, provvede alla realizzazione di nuovi punti luce e alla posa ed installazione di nuovi impianti di climatizzazione, nei limiti quantitativi dell'incarico previsti dalla normativa vigente al momento dell'incarico stesso.

Questi interventi, una volta presi in carico dal Concessionario, dovranno comunque fare parte della presente convenzione e pertanto ogni variazione dovrà comportare una revisione del canone, un riequilibrio del Piano Economico Finanziario ai sensi dell'articolo 175 del DLGS 50/2016.

Il Concessionario, sulla base di una propria valutazione e proposta progettuale da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione, emetterà un preventivo di spesa per il versamento del corrispettivo redatto a misura sulla base del prezzario OO.PP. della Regione Toscana e, subordinatamente, a quello DEI in vigore al momento della richiesta di intervento, secondo la percentuale di ribasso 10% offerta in sede di gara.

Per la realizzazione di tali interventi il Concessionario, per l'intera durata residua della Convenzione, assumerà il rischio costruzione e il rischio disponibilità garantendo all'Amministrazione il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all'aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell'impianto, al mancato completamento dell'opera, al perfetto funzionamento dell'impianto sul quale si è intervenuti.

Il Concessionario manterrà comunque la garanzia rispetto al volume dei risparmi minimi

garantiti in sede di gara sulla base delle nuove potenze installate, del funzionamento degli impianti, dell'indice di prestazione energetica (EPI).

Art. 5. Stipula dei contratti di fornitura

L'Amministrazione rimarrà titolare dei contratti di fornitura di elettricità e gas metano. Il Concessionario svolgerà il servizio di verifica delle fatture di fornitura, assumendosi il compito di:

- a) verificare che le utenze fatturate siano effettivamente quelle oggetto della Concessione;
- b) verificare la congruità di quanto fatturato sia in termini di volume sia di tariffa applicata.

Art. 6. Modalità di esecuzione della convenzione.

L'esecuzione della convenzione, come meglio precisato nei documenti della proposta e di gara, è suddivisa in tre fasi:

- Fase A (Lotto 1) inerente l'attivazione dei servizi relativi agli impianti di pubblica illuminazione;
- Fase B (Lotto 2) inerente l'attivazione dei servizi relativi agli edifici scolastici;
- Fase C (Lotto 3) inerente l'attivazione dei servizi relativi agli altri edifici.

La Fase A è attivata contestualmente alla sottoscrizione del presente atto.

Come previsto nel bando della gara esperita, l'attuazione del 2° e 3° lotto, è subordinata al reperimento delle risorse necessarie, come previsto dall'art. 1 del disciplinare di gara;

Nel caso in cui l'Amministrazione non reperisca nel periodo di durata della concessione tutte le risorse necessarie all'attuazione dei lotti 2 e 3 si verificherà se concorrono le condizioni per rinegoziare parti della convenzione in quanto:

1. Possono presentarsi le condizioni previste dall'articolo 175 comma 1, lett. C, 1 e 2 del D.lgs. 50/2016;
2. Il Concedente o il Concessionario intendono proporre l'adozione di modifiche progettuali finalizzate al miglioramento del progetto stesso, per evidenti miglioramenti tecnologici o di efficienza possibili;
3. La segnalazione di una delle parti della possibile necessità di revisione del canone sulla base di mutamenti di condizioni preventivamente indicate nella

documentazione progettuale.

Le parti, escludendo quanto previsto dalle norme sopra richiamate, possono concludere la negoziazione con la richiesta di attuare il progetto approvato, senza modifica significativa.

Restano naturalmente ferme tutte le previsioni dell'articolo 175 del D.lgs. 507/2016, anche qui non esplicitamente richiamate.

Inoltre resta ferma la possibilità che la Amministrazione ritenga di non procedere alla attuazione del lotto 2 o del lotto 3, sulla base di proprie valutazioni di sostenibilità e pubblico interesse, senza che il concessionario abbia alcuna pretesa in merito. In quel caso, il canone rimarrà quello riguardante il/i lotto/i attuato/i.

Art. 7. Importo della Concessione.

La remunerazione annua del servizio è definita secondo quanto previsto dalla documentazione di offerta e di gara ed in particolare sulla base di quanto disposto dalla Relazione generale e dal Capitolato prestazionale del servizio.

L'importo contrattuale complessivo annuo è costituito comunque da un unico canone quale remunerazione per i servizi offerti ed è pari a € 170.720,000 oltre iva.

Tenendo conto delle modalità di esecuzione della convenzione come meglio precisate all'Art. 6, al momento dell'attivazione dei servizi della Fase A il canone annuo viene fissato in euro 103.000,00 oltre Iva.

Con l'attivazione della Fase B, il canone annuo per questa fase sarà pari a € 23.100,00 da aggiungere a quello della fase A per complessivi € 126.100,00,

Con l'attivazione della Fase C, sarà pari al canone complessivo indicato al comma 2.

Il canone come stabilito in precedenza, sarà oggetto di conguaglio, calcolato come specificato in relazione generale e nel capitolato prestazionale del servizio e sintetizzato come segue:

- per il 40% del canone adeguamento indice ISTAT dei prezzi al consumo e dell'eventuale variazione della consistenza impiantistica;
- per il 60% del canone adeguamento indice ISTAT dell'energia e in ragione degli eventuali scostamenti dei consumi effettivi da quelli massimi garantiti.

Il canone così aggiornato verrà applicato in via provvisoria all'anno successivo finché non verrà effettuato il nuovo conguaglio a seguito delle variazioni dei prezzi come sopra indicate.

Il conguaglio computerà anche la verifica dei consumi effettivi rispetto a quelli massimi garantiti all'Amministrazione con la restituzione dell'eccedenza alla stessa o la ripartizione, fra i contraenti, dell'ulteriore risparmio realizzato. Il tutto come esplicitato nei documenti di progetto e di gara.

Eventuali corrispettivi dovuti per gli interventi extra canone di cui agli Art. 3 e Art. 4 saranno contabilizzati singolarmente e a seguito di specifica autorizzazione dell'Amministrazione.

Per i maggiori oneri derivanti dall'estensione della gestione del servizio a nuovi impianti termici o di illuminazione si applicheranno gli adeguamenti tariffari previsti nel capitolato prestazionale e nei documenti di gara.

Art. 8. Fatturazione e pagamenti del canone del servizio

Il pagamento del canone annuale viene effettuato attraverso il versamento di tre acconti trimestrali secondo le seguenti scadenze: 31 marzo, 30 giugno 30 settembre a fronte del rilascio di fatture elettroniche con l'indicazione del codice univoco ufficio UFW51Q, nome dell'ufficio Uff_eFatturaPA e Codice iPA c_c236, e pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura stessa.

La quarta fattura sarà quella di conguaglio e sarà emessa entro il 31 gennaio dell'anno successivo e pagata entro 30 giorni dal ricevimento, consisterà nella differenza tra l'importo complessivo del canone, aggiornato secondo i criteri di cui all'Art. 7, e l'ammontare delle fatture già emesse e computerà anche la verifica dei consumi effettivi rispetto a quelli massimi garantiti all'Amministrazione.

Il canone e il consumo garantito del primo periodo di valenza della concessione, in previsione dei tempi previsti per la sua attivazione, intercorrente dalla data di consegna degli impianti al 31 dicembre 2019, verranno calcolati in proporzione ai giorni effettivi e fatturati entro il 31 gennaio del 2020.

Come previsto nella proposta progettuale il concessionario garantisce dalla data di avvio di ogni fase della concessione, il consumo massimo garantito, previsto nella relazione al piano economico finanziario e nella relazione generale.

La fatturazione degli eventuali interventi extra canone di manutenzione straordinaria sarà separata da quella del canone e sarà definita tra le parti al momento dell'accettazione del relativo preventivo.

Per gli interventi extra canone l'Amministrazione sarà tenuta a comunicare al

Concessionario se questi ricadano nella propria sfera istituzionale o commerciale e se riguardino impianti attinenti o meno ad edifici.

Nel caso di ritardati pagamenti da parte dell'Amministrazione, decorreranno gli interessi di mora nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 231/2002 e s.m.i.

L'aggiornamento del canone verrà calcolato a partire dalla fattura di congruaggio emessa entro il 31 gennaio 2021 corrispondente all'inizio del secondo anno di concessione.

Art. 9. Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

CPM assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n° 136 e successive modifiche. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico su conto corrente dedicato, che verrà comunicato da CPM;

CPM si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora CPM non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla Concessione, la presente Convenzione di Concessione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.

CPM ha comunicato che i conti correnti dedicati alla gestione dei movimenti finanziari alla convenzione e la persona delegata ad operare sono i seguenti:

Banca: UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.P.A. IBAN:
IT51B0311113401000000019711

Banca: UNICREDIT IBAN: IT67U0200813406000003837307

Banca: UNICREDIT IBAN: IT42A0200805364000104023675

Banca: UNICREDIT IBAN: IT16B0200805364000104241495

Banca: UNICREDIT IBAN: IT19K0200805364000104241507

Banca: UNICREDIT IBAN: IT93L0200805364000104241508

Banca: BNL IBAN: IT76V0100568870000000001957

Banca: BNL IBAN: IT95K01005688700000000280959

Banca: CREDEM IBAN: IT60V0303268870010000002673

Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN:
IT20B033176887000011030510

Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN: IT52M0331768870000110203661

Banca: BANCA DELLA PROVINCIA DI MACERATA IBAN: IT94C0331768870000110305102

Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT34A0570469130000000111600

Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT77V0570469130000000111659

Banca: BANCA POPOLARE DI SPOLETO IBAN: IT71X0570413400000005111660

Banca: BANCA IFIS IBAN: IT17V0320502600000002055533

Banca: BANCA DEL MEZZOGIORNO – MEDIOCREDITO CENTRALE SPA IBAN: IT55L1068003200000000000093

Banca: BANCA DI FILOTTRANO IBAN: IT11K0854968990000070172597

Banca: BANCO BPM IBAN: IT06S0503414401000000002849

Banca: BANCO BPM IBAN: IT56N0503414401000000002850

Che la persona delegata ad operare sui conti in precedenza descritti è il Sig. TRAMANNONI RENZO Legale Rappresentante dell'Impresa C.P.M. GESTIONI TERMICHE S.R.L. Codice Fiscale: TRM RNZ 39M21 F632T;

Art. 10. Durata della concessione

La concessione avrà una durata di 14 (quattordici) anni a decorrere dalla data di consegna degli impianti di pubblica illuminazione (Fase A) risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.

Alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Concessionario sarà tenuto, per un periodo comunque non superiore a sei mesi, a proseguire le prestazioni di gestione e manutenzione ordinarie in favore dell'Amministrazione su richiesta di quest'ultima, fino a quando la stessa non avrà provveduto ad organizzare la gestione degli impianti secondo la modalità prescelta.

Art. 11. Tempistica degli interventi di efficientamento, riqualificazione energetica o manutenzione straordinaria.

Entro 60 giorni dall'attivazione di ciascuna fase, il Concessionario ai sensi dell'art. 23 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, provvederà alla redazione e presentare all'Amministrazione il progetto "esecutivo", omettendo il livello di progettazione "definitivo" stante la natura del

progetto e la ridotta complessità progettuale, degli interventi e delle opere proposti in sede di gara e oggetto di aggiudicazione, che dovrà contenere anche tutti gli elementi previsti nella progettazione definitiva.

Tutti gli interventi e le opere di efficientamento e riqualificazione energetica descritte nei documenti di gara e nell'offerta presentata saranno eseguiti nel termine di 12 (dodici) mesi a far data dell'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.

Gli interventi e le opere di manutenzione straordinaria extra canone, eseguiti su richiesta dell'Amministrazione, dovranno essere eseguiti entro i termini stabiliti dagli appositi atti di sottomissione sottoscritti dal Concessionario e dall'Amministrazione.

Art. 12. Obblighi e responsabilità del Concessionario.

Il Concessionario è tenuto ad adempiere con diligenza agli obblighi assunti contrattualmente, effettuando tutti gli interventi, le opere e le attività previste nel rispetto della regola d'arte.

Sono a carico del Concessionario, nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni previste per l'esecuzione della presente convenzione, i seguenti obblighi specifici:

- L'assunzione della mansione di Terzo Responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 3, del D.P.R. 412/1993 e s.m.i., con l'obbligo di compilare e tenere aggiornati i libretti di impianto;
- L'emissione dell'attestato di prestazione energetica di ciascun edificio, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 192/2005 e s.m.i. e ai sensi di quanto indicato dal D.M. 26.06.2009, da consegnarsi entro e non oltre sei mesi dalla realizzazione degli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico stabiliti in sede di offerta e di gara;
- Il supporto tecnico-amministrativo al Responsabile dell'Amministrazione per la conservazione e l'uso razionale dell'energia consumata dagli impianti termici.

Il Concessionario è tenuto, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione. Qualora il Concessionario non assolva i suddetti obblighi, per colpa a lui imputabile, la presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Il Concessionario è responsabile, oltre che per quanto derivante dall'assunzione del ruolo

di Terzo Responsabile come disciplinato dalla normativa vigente, anche dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge e di prescrizioni del capitolato prestazionale allegato alla presente Convenzione, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti nonché da terzi impiegati per l'espletamento di opere e servizi, a persone e cose proprie o di altre ditte o di terzi.

Per garantire la regolare esecuzione della convenzione, Il Concessionario nominerà un Responsabile della commessa, cui dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione della Convenzione, da comunicarsi per iscritto a detto Responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente al Concessionario.

Art. 13. Obblighi e Responsabilità dell'Amministrazione.

Nel termine di 15 giorni dall'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, l'Amministrazione provvede alla consegna al Concessionario degli impianti relativi ad ogni fase che si attiva, di cui sarà redatto apposito verbale, previa consegna della prevista documentazione di garanzia da parte del Concessionario.

L'Amministrazione si impegna, per tutta la durata della convenzione, al mantenimento della destinazione d'uso degli edifici e delle strutture.

Nel caso di mutamento nella destinazione d'uso di un immobile oggetto della presente Convenzione (con riferimento ai soli lotti 2 e 3), che incida nei consumi e/o nella gestione, dopo l'attivazione del lotto di cui fa parte, le Parti provvederanno ai sensi dell'art. 165, comma 6, del d.lgs. 50/2016 alla rideterminazione delle condizioni di equilibrio della Convenzione. Nel caso che il mutamento avvenga prima dell'attivazione del relativo lotto, la progettazione e il piano finanziario dovranno tenerne conto. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo al Concessionario e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative alla Convenzione.

Nel caso di dismissioni di impianti o edifici oggetto della presente Convenzione già interessati dall'intervento del Concessionario, l'Amministrazione sarà tenuta nei confronti del Concessionario al pagamento della quota di ammortamento residuo degli investimenti eseguiti, come valorizzati dal progetto esecutivo.

L'Amministrazione si obbliga altresì a corrispondere al Concessionario il canone

quantificato secondo quanto indicato all'Art. 7 (ovvero rideterminato sulla base dell'articolo 175 del DLGS 50/2016), ovvero valutando sia l'ammortamento degli investimenti compiuti che l'eventuale canone di disponibilità fino a quel momento pagato, oltre ai risultati conseguiti in termini di risparmio ed efficientamento e tutto quanto compone l'andamento passato della concessione. Ogni decisione in merito non potrà comunque violare il pubblico interesse né quanto previsto dalla normativa Nazionale e regionale al momento vigente.

Art. 14. Rischio di gestione del servizio.

Il rischio di gestione del servizio in oggetto grava sul Concessionario, il quale è tenuto a garantire all'Amministrazione il raggiungimento e il mantenimento degli standards specificati nei documenti di gara e nell'offerta, pena l'applicazione di penali come specificate e quantificate nel capitolato prestazionale del servizio.

Il Concessionario si assume altresì il rischio della realizzazione delle opere e degli interventi finalizzati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli impianti e degli edifici in gestione come descritti nei documenti di gara e nell'offerta, nonché, a titolo esemplificativo, gli eventuali ritardi di consegna, il mancato rispetto degli standard predeterminati, i costi aggiuntivi, le deficienze tecniche e le esternalità negative, compreso il rischio ambientale, e ad esclusione di eventi catastrofici quali terremoti, inondazioni, atti vandalici o dolosi, sommosse, guerre, atti terroristici delle opere realizzate.

Rimarrà altresì a carico del solo Concessionario:

- l'eventuale mancato raggiungimento dei risparmi minimi garantiti dei consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e di combustibile per gli impianti termici;
- il rischio degli eventuali ulteriori consumi di energia elettrica per gli impianti di illuminazione pubblica e di combustibile per gli impianti termici;
- il costo relativo agli interventi di manutenzione straordinaria a carico del Concessionario come descritto in precedenza e nel capitolato prestazione del servizio, che si dovessero rendere necessari per l'intera durata della Concessione al fine di garantire il ripristino della corretta funzionalità degli impianti.

La mancata realizzazione degli interventi di efficientamento, poiché determina un aggravio a carico del Concessionario, costituisce di fatto (e de jure) il meccanismo di

penalizzazione per la mancata realizzazione degli interventi stessi.

Art. 15. Penali, recesso, risoluzione per inadempimento.

L'applicazione delle penali a carico del Concessionario è disciplinata dal Capitolato prestazionale del servizio allegato al presente atto.

Nel caso di recesso di cui all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oltre al pagamento dei lavori eseguiti e delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti di cui sopra spetta al concessionario il rimborso del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite sarà calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da una formale comunicazione al concessionario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettuerà il collaudo definitivo e verificherà la regolarità dei servizi e delle forniture.

I materiali, il cui valore sarà riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del punto sopraindicato saranno quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione della convenzione, se nominato, o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di recesso

La stazione appaltante potrà trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponderà al concessionario, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento della convenzione.

Il concessionario dovrà rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e dovrà mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito.

Nel caso previsto dall'art. 176 comma 4 D. Lgs. 50/2016 e specificamente qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell'Amministrazione Aggiudicatrice ovvero

quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spetteranno al concessionario:

- a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
- b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;
- c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione.

Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l'art. 1453 del Codice Civile.

Art. 16. Contributi pubblici su interventi di efficientamento realizzati dal Concessionario.

Per tutta la durata del rapporto contrattuale il Concessionario beneficerà, in qualità di titolare esclusivo degli stessi, degli incentivi economici derivanti dagli interventi di efficientamento realizzati, inseriti nel progetto di fattibilità e nel piano economico finanziario presentati in sede di gara e approvati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione si impegna comunque a collaborare con il Concessionario per l'espletamento delle relative procedure di concessione dei tali contributi pubblici.

Eventuali ulteriori contributi pubblici relativi agli interventi di efficientamento oggetto della presente convenzione, al momento non previsti nel piano economico finanziario del progetto, saranno suddivisi fra le parti anche attraverso la riformulazione del canone, in ragione delle richieste formulate dall'Amministrazione, in modo da garantire il raggiungimento di nuove condizioni di equilibrio economico finanziario.

Il Concessionario, in accordo con l'Amministrazione può presentare richieste di contributi pubblici che prevedano investimenti o altre attività coerenti ed integrabili o integrate nel programma di efficientamento di cui alla presente convenzione. In questo senso, l'Amministrazione stabilisce sin da oggi la possibilità che il concessionario possa essere direttamente beneficiario delle risorse e di non modificare, in questo caso, la

sostanza del comma precedente in merito al ricalcolo delle condizioni economico finanziarie in presenza di risorse aggiuntive.

Anche in quell caso, il beneficio andrà ripartito nello stesso modo fra il concessionario e la Amministrazione.

Queste procedure comportano una variazione (se efficace in termini di funding) della concessione e pertanto sono trattate ai sensi dell'articolo 175 del DLGS 50/2016.

Art. 17. Interventi di efficientamento eseguiti e finanziati direttamente dall'Amministrazione

Per tutta la durata del rapporto contrattuale, ulteriori interventi di efficientamento energetico eseguiti e finanziati direttamente dall'Amministrazione, anche attraverso l'ottenimento di contributi pubblici o privati, comporteranno la definizione di un nuovo equilibrio economico finanziario anche attraverso una rimodulazione del canone e dei livelli massimi garantiti sui consumi, in misura direttamente proporzionale rispetto alle variazioni conseguite degli indici di prestazione energetica. In altre parole, la rideterminazione dell'equilibrio economico finanziario impatterà sul canone di concessione attraverso la riduzione del consumo massimo garantito, a meno che gli investimenti compiuti non vadano a sostituire investimenti o interventi di manutenzione previsti.

Art. 18. Valore degli interventi di riqualificazione.

In caso di risoluzione della Convenzione e di ogni altra causa di cessazione dei suoi effetti per cause non dipendenti dal Concessionario, il valore degli investimenti che il Concessionario ha realizzato, secondo l'ammontare risultante nel progetto esecutivo validato dall'Amministrazione e presentato come previsto all'Art. 10, viene corrisposto per il valore residuo come previsto dall'art. 176 c. 4 del D.lgs. 50/2016.

Le Parti individueranno di comune accordo le modalità di pagamento. Il termine massimo di corresponsione non può comunque superare la scadenza originaria della convenzione.

Art. 19. Proprietà degli impianti e delle opere realizzate.

Gli impianti e le opere realizzate dal Concessionario in applicazione della Convenzione, nonché tutti i materiali installati nel corso dell'intero periodo di vigenza della Convenzione, sono e permangono di esclusiva proprietà dell'Amministrazione.

Art. 20. Appalti aggiudicati dal Concessionario.

Il Concessionario ha la facoltà di affidare, nei limiti e alle condizioni fissate dagli atti di gara, l'esecuzione di opere, lavori e servizi secondo quanto previsto dalla vigente normativa e in particolare dal D.lgs. 50/16.

Art. 21. Polizze assicurative e fideiussorie.

Prima di dare inizio a qualsiasi lavorazione, il Concessionario dovrà stipulare tutte le polizze assicurative occorrenti a copertura delle responsabilità civili derivanti dall'esecuzione dei lavori e dalla gestione del servizio. I massimali delle polizze dovranno essere adeguati alla natura ed al valore della concessione, anche se non costituiranno di per sé un limite alle responsabilità del Concessionario.

Inoltre il concessionario dovrà presentare per ogni fase che si attiva:

Polizza fidejussione definitiva di cui all' art. 103 del D.lgs. 50/2016 relativa al valore dell'investimento come desumibile dal Piano economico finanziario per la durata dei lavori.

Polizza fidejussione per la gestione del servizio, estesa a tutta la durata della Convenzione.

Cauzione, ai sensi dell'art.183 comma 13 del Codice, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio.

Art. 22. Norme in materia di sicurezza.

Le attività previste dalla proposta gestionale dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene del lavoro nonché di tutela ambientale anche con riferimento al documento di valutazione dei rischi da interferenze predisposto dall'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 ter, del d.lgs.81/2008.

Il personale operativo impiegato dal Concessionario dovrà essere in possesso dei necessari requisiti formativi per l'espletamento delle attività.

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di richiedere o controllare la documentazione o i dispositivi di protezione individuale relativi alla sicurezza degli operatori.

Comunque, il concessionario dovrà comunicare i dati e documenti previsti dalla vigente normativa in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro al Comune, prima della presa in carico degli impianti.

Art. 23. Risoluzione della convenzione

La Convenzione si intende risolta di diritto per inadempimento del Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nel caso di:

- perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- qualora il Concessionario o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente Convenzione, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- cessione anche parziale della convenzione salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2) del d.lgs. 50/2016;
- recidiva negli inadempimenti del comma successivo formalmente contestati e/o contestazione di n. 3 inadempienze di cui al comma successivo.

Costituiscono motivi di risoluzione della convenzione, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, comunicata per iscritto al Concessionario con l'attribuzione di un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni, i seguenti inadempimenti:

- gravi violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità degli impianti e dei servizi oggetto della presente Concessione;
- sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente Concessione, con particolare riferimento ai termini di esecuzione dei lavori;
- gravi violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l'esecuzione

delle opere;

In tutti i casi l'Amministrazione si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dalla presente Convenzione.

Resta salvo quanto previsto dal d.lgs. 50/2016 all'art. 176, comma 1, per le ipotesi di cessazione anticipata del rapporto concessorio, nonché dal successivo comma 4, per le ipotesi di risoluzione per inadempimento dell'Amministrazione.

In tali ipotesi l'Amministrazione Comunale concedente dovrà contestare per iscritto le inadempienze del Concessionario, assegnandogli un termine non inferiore a 30 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine, l'Amministrazione Comunale adotterà i provvedimenti di competenza. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto, il Concessionario avrà diritto alla corresponsione dell'importo dovuto all'espletamento dei servizi erogati fino a quel momento ed agli eventuali lavori eseguiti su regolare autorizzazione ed al rimborso delle spese di investimento effettuate e non ancora ammortizzate.

Art. 24. Ulteriori proposte di efficientamento energetico

Nel periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario si impegna a eseguire periodiche Diagnosi Energetiche (ai sensi della norma UNI 11352:2014, della UNI/TR 11428:2011 e della EN 16247-1 8 series) volte ad individuare e proporre al Comune ulteriori interventi per efficientamento energetico.

Gli interventi proposti saranno realizzati sotto la responsabilità del Concessionario, senza alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Una volta formulata la proposta per una nuova realizzazione le parti concorderanno le modalità attraverso le quali gli interventi dovranno essere realizzati.

Art. 25. Verifica e misura dei consumi

Alla fine di ciascun periodo di osservazione (ogni anno in sede di conguaglio), Concessionario e Comune procederanno all'analisi della reportistica prodotta dal Concessionario, individuando anche le eventuali azioni di miglioramento da apportare.

La misura dei dati di consumo avverrà attraverso l'esecuzione delle letture contatori, della verifica della consistenza impiantistica (in rapporto sia al numero sia alle volumetrie interessate) e della rilevazione dei gradi giorno effettivi dell'anno in esame.

Art. 26. Svolgimento attività

Per l'esecuzione delle attività previste dalla presente convenzione, il Concessionario dichiara che intenderà avvalersi di soggetti terzi per lo svolgimento delle seguenti prestazioni:

- Diagnosi energetiche;
- Esecuzione interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione;
- Manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione e climatizzazione;

Il Concessionario si impegna a dare pronta comunicazione al Comune in merito ad eventuali variazioni in ordine all'esternalizzazione di una o più attività nonché a fornire allo stesso gli estremi ed i riferimenti dei soggetti terzi preposti alle attività sopraindicate. Resta comunque impredicato il rispetto degli articoli 30 e 174 del DLGS 50/2016.

Art. 27. Facoltà di ampliamento dei servizi

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare al Concessionario interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria non ricompresi nei servizi oggetto della convenzione e relativi in particolare a:

- Impianti idro-sanitari
- Impianti di distribuzione del calore
- Impianti elettrici e di rilevamento incendi
- Impianti collegati alle infrastrutture sportive

Gli affidamenti non potranno superare l'importo di soglia previsto dal D.L. 50/2016 (relative ed in valore assoluto del valore della concessione) ed i prezzi unitari applicati saranno quelli del capitolato allegato alla convenzione. In caso di prezzi unitari mancanti si farà riferimento al prezzario regionale scontato del 10%, saranno redatti verbali dei nuovi prezzi, concordati e sottoscritti tra le parti.

In questo caso, la concessione sarà modificata seguendo il dettato dell'articolo 175 del DLGS 50/2016.

Art. 28. Divieto di cessione della Convenzione.

È vietata da parte del Concessionario la cessione anche parziale della Convenzione fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. In caso di inosservanza da parte del Concessionario dell'obbligo di cui al precedente comma la Convenzione si intende risolto di diritto fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Art. 29. Foro competente.

Per tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione le Parti convengono che il foro competente in via esclusiva è quello di Lucca.

Art. 30. Legislazione applicabile. Rinvio.

Per quanto non espressamente regolato nella presente Convenzione si rinvia a quanto disciplinato e previsto dal D.lgs. 50/2006 e s.m.i. in materia di concessioni di servizi.